

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

| | | | | |
|------------------------------|------|---------------------------------------|--|----------------|
| Ragione sociale | | CAMPI OBBLIGATORI | PEC | |
| Indirizzo (sede legale) | | | E-mail (invio documentazione amministrativa) | |
| Cap / Città / Prov. | | | P. IVA | |
| Tel. | Fax. | | Cell. | Codice Fiscale |
| Corrispondenza da spedire a: | | | E.mail: | |
| | | CAMPI FATTURAZIONE ELETTRONICA | | |
| | | CODICE DESTINATARIO | | |
| | | PEC DESTINATARIO | | |

| PRODOTTI / MARCHI ESPOSTI | DIMENSIONI (l x p) | MQ | COSTO UNITARIO | TOTALE EURO |
|--|--------------------|----|-------------------------|-------------|
| PRENOTAZIONE AREA LIBERA (modulo minimo 16 mq) | | | | |
| <input type="checkbox"/> AREA LIBERA PAVIMENTO CEMENTO compresa di presa elettrica con adeguato quadro certificato se richiesto (modulo minimo 16 mq) | m _____ x m _____ | | 22,00 EUR/MQ | |
| <input type="checkbox"/> AREA LIBERA PAVIMENTO MOQUETTE compresa di presa elettrica con adeguato quadro certificato se richiesto (modulo minimo 16 mq) | m _____ x m _____ | | 30,00 EUR/MQ | |
| <input type="checkbox"/> AREA LIBERA ESTERNA | m _____ x m _____ | | 22,00 EUR/MQ | |
| PRENOTAZIONE AREA PREALLESTITA | | | | |
| <input type="checkbox"/> STAND PREALLESTITO STANDARD [comprensivo di moquette, pareti divisorie, illuminazione, presa elettrica con adeguato quadro elettrico certificato e frontalino con ragione sociale]. | m _____ x m _____ | | 50,00 EUR/MQ | |
| TOTALE EURO | | | | |
| (Tutti i prezzi sopra riportati sono esclusi di IVA) | | | IVA DI LEGGE 22% | |
| TOTALE EURO DA PAGARE | | | | |
| 50% DI ANTICIPO DA VERSARE | | | | |

| | |
|--|---|
| CAMPI OBBLIGATORI | L'Espositore dichiara sotto la propria responsabilità che: <input type="checkbox"/> NON è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010. <input type="checkbox"/> È soggetto Di seguito specifica i codici: CIG _____ CUP _____ IPA _____ |
| | <input type="checkbox"/> NON è soggetto alla scissione dei pagamenti (SPLIT PAYMENT) - art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 - DI 50/2017 <input type="checkbox"/> È soggetto |
| La ditta sottoscritta dichiara di aver preso visione e di accettare, nella sua integralità, il Regolamento di Manifestazione allegato (tutti gli articoli (dal numero 1 al n. 26), nonché il REGOLAMENTO GENERALE DI QUARTIERE (tutti gli articoli dal n. 1 al numero 56), rinvenibile nel sito www.motorsforlife.com . | |
| Data _____ | Timbro e firma del legale rappresentante pro tempore: _____ |
| Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificatamente le clausole riguardanti: REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE: ART.2 (sede data-orari-ingressi-diritto di modificare gli orari); ART. 3.1 (Requisiti per l'ammissione e limitazione di responsabilità); ART. 4.1, 4.2, 4.3 (Procedure per l'ammissione-proposta contrattuale irrevocabile); ART. 5, (condizioni di ammissione); ART. 6 (trattamento dei dati); ART. 7 (Ubicazione e assegnazione dello stand); ART. 8 (Tariffe e clausola penale); ART. 9 (termini e condizioni di pagamento); ART. 10 (riferimenti per il pagamento-clausola penale e clausola risolutiva); ART. 11 (Cessione e rinuncia), ART. 12, 12.1, 12.2 (allestimenti-disallestimenti-risarcimento del danno-clausola penale); ART.13, 13.1,13.2 (Servizi); ART. 14 (vigilanza-esonerazione responsabilità); ART. 15 (assicurazione); ART. 19 (Fotografie e Riproduzioni); ART. 20 (Vendite); ART. 22 (Divieti e restrizioni-clausola risolutiva espressa-clausola penale); ART. 23 (Pubblicità - Riproduzione Audio Video); ART. 24,24.1,24.2,24.3,24.4,24.5 (Varie-clausola risolutiva espressa, clausola penale e limitazione di responsabilità); ART. 25 (Reclami); ART. 26 (foro territorialmente competente in via esclusiva). REGOLAMENTO GENERALE DI QUARTIERE: ART. 2; ART. 5; ART. 7; ART. 8; ART. 9; ART. 10; ART. 11; ART. 17; ART. 21; ART. 23; ART. 25; ART. 27; ART. 28; ART. 35; ART. 36; ART. 37; ART. 38; ART. 41; ART. 50; ART. 51; ART. 52; ART. 53; ART. 56. | |
| Data _____ | Timbro e firma del legale rappresentante pro tempore: _____ |

NOTE IMPORTANTI: La domanda di partecipazione è vincolante per il firmatario e sarà valida solo completa della doppia firma.
 Modulo privacy: si prega di compilare e restituire l'allegato modulo privacy, parte integrante della presente domanda.

Regolamento di Manifestazione MOTORS FOR LIFE 2019

Definizioni

Art.1 In seguito verranno utilizzate le seguenti definizioni:

per "Manifestazione" si intende Motors for Life, evento organizzato da Valcellina For; per "Regolamento di Manifestazione", si intendono le presenti condizioni generali di contratto;

per "Organizzatore" si intende il titolare dell'organizzazione della Manifestazione e del suo marchio, ovvero Valcellina For, che stipula il seguente contratto in qualità di locatore delle aree espositive e dei servizi correlati;

per "Espositori (diretti)", "Ditta Espositrice" si intendono coloro che partecipano alla Manifestazione quali utilizzatori di aree espositive con proprio stand, personale e prodotto/servizio, e con sottoscrizione diretta di contratto con l'Organizzatore (titolare diretto dell'area e/o dello stand);

per "Co-espositori" si intendono coloro che partecipano alla Manifestazione occupando parte dello spazio espositivo di un Espositore Diretto con prodotti/servizi e personale fisicamente presente all'interno dell'area e la cui presenza viene approvata dall'Organizzatore;

per "Ditta Rappresentata", "Espositore (indiretto)" si intende un'azienda i cui prodotti/servizi vengono esposti allo stand dell'Espositore (diretto), senza la presenza di proprio personale;

L'Espositore Diretto è responsabile della corrispondenza del merceologico dei Co-Espositori e delle Ditte Rappresentate.

Sede data – Orari – Ingressi – diritto di modificare gli orari

Art. 2 MOTORS FOR LIFE si svolgerà presso il Quartiere Fieristico di Pordenone da sabato 6 a domenica 7 luglio 2019. Gli spazi saranno aperti al pubblico con il seguente orario: sabato dalle ore 10.00 alle ore 22.30, domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30. Per gli Espositori verranno le disposizioni contenute nella "Guida dell'Espositore", inviata in seguito.

L'Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari sopra esposti, nonché di sospendere l'entrata ai Visitatori e ogni attività mercantile per periodi determinati o per esigenze organizzative.

Requisiti per l'ammissione e limitazione di responsabilità

Art. 3 Alla Manifestazione non sono ammessi gli operatori di beni e servizi non conformi o comunque considerati da Valcellina For inadeguati al livello ed allo spirito della Manifestazione.

Art. 3.1 Valcellina For declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a partecipanti alla Manifestazione anche per quanto attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della Manifestazione stessa nonché di qualsiasi danno che possa derivare agli oggetti esposti anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti.

Art. 3.2 Qualsiasi iniziativa collaterale allo svolgimento della Manifestazione effettuata, anche al di fuori del Quartiere Fieristico, da Aziende Espositrici dovrà essere comunicata all' Organizzazione entro i 15 giorni precedenti l'apertura della Manifestazione.

Procedure per l'Ammissione, proposta contrattuale irrevocabile

Art. 4 La Ditta Espositrice dovrà compilare in ogni sua parte la presente Domanda di Partecipazione, indicando con precisione i prodotti/servizi e relativi marchi che intende esporre. La Domanda di Partecipazione dovrà essere altresì timbrata, firmata dal titolare e/o dal legale rappresentante pro tempore e inviata a Valcellina For corredata dall'anticipo degli importi previsti.

Art. 4.1 La Domanda di Partecipazione e l'attestazione di versamento del dovuto dovrà pervenire in originale, o via mail ad info.valcellinafor@gmail.com a Valcellina For.

L'accettazione della Domanda di Partecipazione è subordinata:

- al possesso da parte della Ditta Espositrice dei requisiti richiesti al precedente Art. 3;
- alla regolarizzazione di eventuali sospesi amministrativi.

Valcellina For si riserva di accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, la Domanda di Partecipazione alla Manifestazione.

In caso di non accettazione della Domanda di Partecipazione, Valcellina For non è tenuta a renderne noti i motivi né a corrispondere alcun indennizzo, fatto salva la restituzione dell'acconto eventualmente versato.

La sottoscrizione della Domanda di Partecipazione comporta per la Ditta Espositrice l'accettazione integrale del presente Regolamento di Manifestazione e del Regolamento Generale di Quartiere che fanno parte integrante della presente proposta di contratto e che sono forniti insieme alla Conferma di Partecipazione ovvero visionabili rispettivamente nel sito www.motorsforlife.com, nonché l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, anche successivamente, per l'organizzazione ed il buon funzionamento della Manifestazione.

La Domanda di Partecipazione costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione e può considerarsi accettata solo con l'invio della Conferma di Partecipazione da parte di Valcellina For.

Art. 4.2 Il termine ultimo di prenotazione è fissato al 20 Giugno 2019.

Condizioni di Ammissione

Art. 5 Al fine di tutelare l'immagine della Manifestazione ed il livello qualitativo delle produzioni esposte/promosse, l'Organizzazione si riserva sin d'ora il diritto di sospendere precauzionalmente la partecipazione alla Manifestazione degli Espositori sottoposti a procedimento penale o amministrativo concernente la violazione delle norme in materia di produzione, commercio e concorrenza dei prodotti, fino all'esito del procedimento stesso.

La Ditta Espositrice è tenuta ad esporre/promuovere soltanto prodotti/servizi indicati nella Domanda di Partecipazione coerentemente con i settori merceologici della Manifestazione e unicamente nello spazio espositivo che gli verrà assegnato.

Alla Ditta Espositrice è vietata l'esposizione/promozione di prodotti/servizi di ditte per le quali non abbia corrisposto a Valcellina For la Quota di Iscrizione per le "Ditte rappresentate".

È vietata altresì l'esposizione di prodotti usati o di seconda mano, ricostituiti o ricondizionati, salva specifica autorizzazione scritta di Valcellina For.

Valcellina For si riserva di sospendere la partecipazione alla Manifestazione, anche con chiusura dello spazio espositivo, e/o di risolvere il rapporto con la Ditta Espositrice, in caso di inosservanza delle condizioni di ammissione enunciate nel presente Art., senza rimborso delle quote pagate e salvo, per Valcellina For, il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

Inoltre, la Ditta Espositrice sarà tenuta comunque a pagare l'intero importo dovuto per la sua partecipazione alla Manifestazione ed il saldo dei servizi richiesti anche se non utilizzati.

Trattamento dei dati

Art.6 I dati messi a disposizione dall'Espositore nella Domanda di Partecipazione ed eventualmente nella Conferma di Partecipazione verranno registrati da parte di Valcellina For con sistema automatizzato in conformità alla legge 196/03 e al regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, nonché all'informativa privacy il cui modello allegato dovrà essere restituito debitamente firmato.

Tali dati verranno trattati manualmente e/o elettronicamente senza il suo consenso espresso (art. 24, lett. a), b), c), Codice Privacy e art. 6 lett. b), c), e), f), GDPR) per finalità strettamente connesse e strumentali ai rapporti commerciali intercorrenti con la Società, con il suo esplicito consenso a fini di marketing per l'aggiornamento sulle iniziative di Valcellina For con invio di materiale informativo anche tramite terzi. Inoltre, tali dati verranno utilizzati per la pubblicazione del Catalogo Ufficiale e/o Guida del Visitatore della Manifestazione.

Valcellina For non è responsabile per dichiarazioni non veritiere espresse dall'Espositore.

Art.6.1 L'intestazione e i dati fiscali riportati nel presente documento saranno utilizzati, salvo diversa tempestiva precisazione, per l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale nonché per l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale.

Ubicazione ed assegnazione dello stand

Art. 7 I posteggi sono assegnati secondo i criteri merceologici e la disposizione generale della Manifestazione. Valcellina For cercherà, per quanto possibile, di soddisfare le preferenze, relative al tipo ed alla grandezza dello stand, indicate dall'Espositore nella Domanda di Partecipazione. Tali preferenze non sono, tuttavia, vincolanti e possono essere accettate o meno da Valcellina For conformemente alle esigenze di pianificazione espositiva. Valcellina For avrà la facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o risarcimenti di sorta. Di un tanto verrà data comunicazione.

Tariffe e clausola penale

Art. 8 La partecipazione alla Manifestazione comprende:

- > La pubblicazione del logo della Ditta espositrice sul sito internet www.motorsforlife.it

Gli Espositori non potranno ospitare né cedere lo spazio espositivo locato ad altre Ditte diverse dalla propria o i cui prodotti non siano da essi direttamente commercializzati nell'ambito della propria attività.

Nel caso fossero riscontrati in esposizione/promozione prodotti/servizi di cui al precedente capoverso, la Ditta Espositrice dovrà corrispondere a Valcellina For un importo pari ad EUR 1.000,00 per ogni ditta non registrata e/o linea di prodotto non direttamente commercializzata.

L'assegnazione degli spazi espositivi comporta il pagamento di una tariffa per l'area espositiva come da condizioni riportate sulla pagina 1 della Domanda di Partecipazione.

Le tariffe sono comprensive dei costi degli eventi collaterali predisposti da Valcellina For in ordine a convegni, conferenze ed avvenimenti celebrativi e di pubbliche relazioni previsti dal programma di Manifestazione, inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri.

Art. 8.1 Nel calcolo del canone ogni metro quadrato di area espositiva occupata verrà arrotondato all'unità superiore, senza tenere conto di colonne, riseghe del muro, raccordi d'installazione, etc.

Art. 8.2 La dimensione minima degli stand nei padiglioni è contenuta nella presente Domanda di Partecipazione. Le superfici inferiori possono essere concordate di volta in volta con Valcellina For. **Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA.**

Termini e condizioni di pagamento

Art. 9 Tutti gli importi dovuti per la partecipazione dovranno essere pagati come segue:

- **acconto del 50%** al ricevimento della Conferma di Partecipazione da parte di Valcellina For.

- **saldo del restante 50% entro e non oltre il 31 Maggio 2019.**

Per Domande di Partecipazione ricevute e accettate dopo tale data, il pagamento avverrà in unica soluzione, al ricevimento della Conferma di Partecipazione, senza alcuna detrazione. Solo rispettando i termini di pagamento stabiliti contrattualmente è assicurato il diritto di occupare lo stand e ricevere i pass di entrata e il buono di uscita dalla Manifestazione.

Le fatture per servizi (telefono, internet, nuove richieste di superfici, incrementi potenza elettrica ecc.) devono essere saldate **INDEROGABILMENTE** entro la fine della Manifestazione, secondo le indicazioni descritte nella Guida dell'Espositore.

Riferimenti per il pagamento, clausola penale e clausola risolutiva

Art. 10 I pagamenti possono essere effettuati come segue:

a) mediante **assegno non trasferibile** intestato a **Valcellina For**

b) mediante **bonifico bancario** a favore di **Valcellina For**

secondo le seguenti Coordinate bancarie:

| FRIULOVEST | BANCA | CREDITO | COOPERATIVO | - | Ag. | di |
|------------------------------|-------|---------|--|---|-----|----|
| Montereale Valcellina | | | | | | |
| CONTO: 19/000011689 | | | iban: IT81 U088 0564 9100 1900 0001 689 | | | |
| | | | Codice BIC: CCRITIT2FOB | | | |

con indicazione espresa della Manifestazione di riferimento e della Ragione Sociale della Ditta Espositrice.

In caso di inosservanza delle condizioni e dei termini di pagamento, Valcellina For potrà addebitare gli interessi di mora, così come previsto dal d.lgs. 231/2002, e potrà altresì considerare risolto il contratto dandone comunicazione all'interessato. In tal caso Valcellina For potrà disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti e avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque

pretendere il pagamento, a titolo di penale, di ogni altro corrispettivo contrattuale, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di maggiori danni.

Cessione e Rinuncia

Art. 11 La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale degli spazi espositivi è tassativamente vietata.

Nel caso in cui la Ditta Espositrice, dopo aver presentato la Domanda di Partecipazione, non sia in grado di partecipare alla Manifestazione, per qualsiasi causa, sarà tenuto al pagamento dell'intero canone di partecipazione, delle spese di impianti e di installazioni ordinati anche se non utilizzati, di tutte le imposte o tasse assolute per suo conto, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito da Valcellina For a causa dell'inadempimento.

La rinuncia e/o l'impossibilità della Ditta Espositrice a partecipare alla Manifestazione, da qualsiasi causa determinata, dovrà essere comunicata dalla stessa a Valcellina For, a mezzo lettera raccomandata A/R o via mail, entro e non oltre i 30 gg lavorativi precedenti all'inizio della Manifestazione. In questo caso sarà trattenuto il versamento a titolo di acconto.

Nel caso in cui la stessa lettera pervenga a Valcellina For oltre tale data, la Ditta Espositrice sarà tenuta a pagare a Valcellina For a titolo di penale l'intero importo derivante dallo spazio e servizi prenotati e non utilizzati e da Valcellina For di disporre liberamente degli spazi espositivi già prenotati dalla Ditta Espositrice.

Allestimenti – Disallestimenti - risarcimento del danno e clausola penale

Art. 12 **Nelle fasi di allestimento e disallestimento, la Ditta Espositrice dovrà adottare e far adottare alle maestranze incaricate il puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro.**

La realizzazione degli allestimenti dovrà conformarsi a quanto previsto dal Regolamento Generale di Quartiere.

L'allestimento e l'arredamento degli spazi espositivi relativi all'area non allestita è a carico delle singole Ditte Espositrici e dovrà avvenire in modo da non nuocere all'estetica degli spazi espositivi vicini e da non arrecare danno o molestie ad altre Ditte Espositrici.

Valcellina For non fornisce per le aree non allestite, se non esplicitamente richieste, pareti divisorie tra gli spazi espositivi e impianti elettrici. Il materiale di arredamento e allestimento degli spazi espositivi dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza. **Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 e dovrà essere prodotta la relativa dichiarazione di conformità redatta dai soggetti a ciò abilitati.** Ove l'arredamento e l'allestimento non siano conformi alla normativa vigente, l'Organizzazione disporrà la chiusura dello spazio espositivo senza alcun diritto di risarcimento per l'Espositore. Valcellina For può fornire soluzioni per l'allestimento, così come evidenziato nell'apposito modulo.

Art. 12.1 Le aree espositive vengono messe a disposizione degli Espositori, secondo le indicazioni contenute nella "Guida dell'Espositore". Gli spazi espositivi sono concessi esclusivamente per l'area e la posizione risultanti dalla planimetria inviata alla Ditta Espositrice, la quale dovrà occupare l'area espositiva assegnata da Valcellina For e nelle dimensioni indicate nella Conferma di Partecipazione. Valcellina For si riserva comunque la facoltà di concedere l'incremento di area occupata concordando con la Ditta Espositrice l'ulteriore corrispettivo dovuto.

Le aree espositive non occupate entro l'orario indicato nella "Guida dell'Espositore" verranno insindacabilmente assegnate da Valcellina For a terzi.

Valcellina For non sarà tenuta ad assegnare all'Espositore ritardatario un'altra area espositiva.

In questi casi Valcellina For si tratterà tutti i pagamenti effettuati dalla Ditta Espositrice a titolo di risarcimento.

Art. 12.2 **Al termine della Manifestazione, e non prima, la Ditta Espositrice dovrà disallestire il proprio spazio espositivo e rimuovere le attrezzature ed i beni di sua proprietà dal quartiere, secondo le indicazioni contenute nella "Guida dell'Espositore". E' fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare lo spazio espositivo, entro il termine fissato per il disallestimento, nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione.**

In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o inerzia della Ditta Espositrice allo sgombero dell'area, la Ditta Espositrice esprime il proprio irrevocabile consenso affinché Valcellina For provveda, considerando quanto rimasto nello stand come materiale di rifiuto, ad avviare quanto rinvenuto alle discariche pubbliche. La Ditta Espositrice sarà tenuta al rimborso di tutte le spese sostenute per lo sgombero oltre ad una penale di € 200, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Servizi

Art. 13 Valcellina For provvede agli impianti di illuminazione generale.

Le installazioni di energia elettrica e di acqua negli spazi espositivi, ove non previsti, sono a carico delle singole Ditte Espositrici. Il rimborso per la fruizione di energia elettrica, forza motrice ed acqua saranno computati sulla base delle richieste fatte, salvo la facoltà di Valcellina For di svolgere tutti gli accertamenti ritenuti necessari.

Art. 13.1 Nei limiti di disponibilità delle dotazioni degli impianti, nell'ambito del Quartiere Fieristico, per l'erogazione di acqua e energia elettrica, la Ditta Espositrice potrà richiederne la fornitura relativa a mezzo di appositi moduli e ciò entro il termine fissato nel modulo stesso.

Tali richieste sono, a tutti gli effetti, vincolanti per l'Espositore.

Qualora lo spazio espositivo assegnato sia sprovvisto di attacchi per l'utilizzazione di servizi richiesti dall'Espositore successivamente la Conferma di Partecipazione, Valcellina For potrà provvedere o ad una diversa ubicazione dello stand o alla messa in opera dei collegamenti richiesti, a spese esclusive dell'Espositore stesso, purché non vi ostino ragioni di carattere tecnico e di sicurezza.

Art. 13.2 Valcellina For declina ogni responsabilità derivante da interruzione o sospensione di servizi da parte dalle Aziende Erogatrici, o dipendente da un anomalo utilizzo del servizio da parte delle Ditte Espositrici.

Vigilanza – esonerazione responsabilità

Art. 14 Valcellina For può provvedere a un servizio interno di vigilanza generale notturna delle aree impegnate per la Manifestazione, senza con ciò assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danni derivanti, anche da caso fortuito, a beni presenti esposti negli spazi espositivi o comunque giacenti nel Quartiere Fieristico anche negli orari di chiusura della Manifestazione al pubblico.

La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente ai singoli Espositori, per la durata della Manifestazione, sia nella fase di allestimento che di disallestimento.

Assicurazione

Art. 15 Valcellina For, come indicato al precedente articolo 8, provvede ad assicurare l'Espositore, che sia in regola con le procedure d'iscrizione (artt. 4 - 5) dall'inizio della fase di allestimento al termine della fase di disallestimento con contratti assicurativi a copertura della sola Responsabilità Civile verso Terzi.

Per tutti gli altri rischi l'Espositore, per una più precisa tutela, è libero di assicurarsi con una compagnia di propria fiducia (presentando a Valcellina For la polizza e relativa quietanza) oppure, rivolgendosi almeno 4 giorni prima dell'inizio della Manifestazione a Valcellina For.

L'Espositore è comunque responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.

Prevenzione infortuni e macchine in movimento

Art. 16 E' vietata l'introduzione in Fiera e l'esposizione di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili ed apparecchi in genere, nonché l'installazione di impianti che non siano rispondenti al D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 e al D.l.g. n. 81/08 Titolo IV- Capo II° (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Art. 16.1 I macchinari siano essi esposti o destinati al servizio dei prodotti esposti non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta da Valcellina For, la quale valuterà caso per caso, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità o meno di concederla. L'eventuale concessione dell'autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte di Valcellina For e comunque, non esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente al funzionamento dei macchinari anzidetti.

La Ditta Espositrice deve osservare scrupolosamente, oltre a quelle particolari dettate dall'Organizzazione, le prescrizioni legali e i regolamenti in materia; deve in particolare:

a) mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, attenuare i rumori e vibrazioni, eliminare i cattivi odori, evitare emissione di gas e di liquidi;

b) sottoporre i macchinari a pressione e gli apparecchi di sollevamento alle verifiche ed al collaudo stabiliti dalle norme speciali in materia, astenendosi dal farli funzionare anteriormente al rilascio da parte dell'Autorità competente, del relativo certificato;

c) gli apparecchi provvisti di sollevamento idraulico devono essere dotati di adeguati dispositivi di blocco idraulico e meccanici.

In ogni caso i macchinari, gli accessori e quant'altro sopra indicato, non dovranno costituire pericolo per alcuno, né arrecare ad alcuno molestia. Pordenone Fiere Spa, si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura. Sono tassativamente vietati i carichi sospesi.

Personale incaricato dalla Ditta Espositrice, si riserva di impedire il funzionamento delle macchine che possano compromettere la sicurezza degli Espositori o dei Visitatori o provocare loro un eccessivo disturbo.

Rifornimenti merce esposta

Art. 17 L'introduzione da parte della Ditta Espositrice (o di altri soggetti da quest'ultimo incaricati) di merci destinate all'approvvigionamento di materiali degli spazi espositivi, deve essere autorizzata da Valcellina For e potrà avvenire solo negli orari da essa indicati.

Trasporti, Spedizioni e Movimentazione

Art. 18 Per l'espletamento di pratiche relative a trasporti e spedizioni, comprese quelle doganali, la Ditta Espositrice è libera di servirsi di spedizionieri di fiducia.

Per la movimentazione logistica in quartiere è divieto assoluto per la Ditta Espositrice di utilizzare carrelli elevatori di propria disponibilità. E' fatto obbligo, quindi, di usufruire dei servizi logistici messi a disposizione da Valcellina For.

Fotografie e Riproduzioni

Art. 19 Gli spazi espositivi ed i prodotti esposti non potranno essere fotografati/cinematografati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione delle Ditte Espositrici titolari e di Valcellina For.

Valcellina For si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio esterne ed interne.

L'Organizzazione non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive di spazi espositivi o beni esposti.

Vendite

Art. 20. La Ditta Espositrice è autorizzata a vendere i propri prodotti nel corso della Manifestazione fermo restando quanto previsto all'Art. 22 sotto riportato e il **divieto di somministrazione come meglio specificato nella "Guida dell'Espositore"**.

Divieti e Restrizioni – clausola risolutiva espressa e clausola penale

Art. 21 Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in materia di riunioni in pubblici locali e oltre ai divieti definiti negli specifici articoli del presente Regolamento e del Regolamento Generale di Quartiere, è fatto esplicito divieto di:

- bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento e applicare carichi alle strutture dei padiglioni;

- esporre prodotti non contemplati nella Domanda di Partecipazione e comunque non rispondenti alla merceologia della Manifestazione, salvo specifica autorizzazione dell'Organizzazione;

- circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno della zona dedicata alla Manifestazione;

- lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all'interno del Quartiere.

- accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestie;

- far uscire dal quartiere prodotti e materiali durante il corso della Manifestazione, salvo diversa disposizione scritta dell'Organizzazione;

- distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, dépliant, ecc.) non di pertinenza dell'Espositore il quale, peraltro, può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio spazio espositivo;

- usare il marchio dell'Organizzazione senza autorizzazione scritta;

- introdurre cani nel quartiere, eccezione fatta per i cani a servizio di persone non vedenti;
- provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della Manifestazione, pena l'immediata esclusione dal Quartiere;
- svolgere nel Quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma;
- abbandonare nel Quartiere parte di allestimenti, moquette, nastri adesivi/telati o residui di qualsiasi natura;
- l'esposizione di prezzi, salvo per le Manifestazioni per le quali è prevista la possibilità di vendita;
- la permanenza negli spazi espositivi e nel recinto della Manifestazione da parte degli Espositori e/o loro incaricati e/o clienti, oltre le ore di chiusura della Manifestazione o in orari diversi da quelli autorizzati, senza speciale autorizzazione.
- effettuare a qualsiasi titolo qualsiasi tipo di attività ristorativa all'interno degli spazi espositivi e del Quartiere Fieristico, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organizzazione;
- iniziare le operazioni di disallestimento e/o sgombero degli spazi espositivi prima della chiusura della Manifestazione, secondo la tempistica indicata agli artt. 12-12.1-12.2
- abbandonare gli spazi espositivi e/o iniziare il disallestimento prima dell'orario di chiusura della Manifestazione. In tal caso le Ditte Espositrici che abbandoneranno e/o inizieranno a smontare il proprio stand prima delle ore 19.30 di domenica 10 Marzo 2019 verranno sanzionate con l'addebito, a titolo di penale, di € 1.500,00.

· NON SARA' CONSENTITO L'IMPIEGO DI FUOCHI COMUNQUE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DI CIBI E VIVANDE O A QUALSIASI TITOLO.
A fronte di infrazioni ai divieti del presente Regolamento, come pure del Regolamento Generale di Quartiere o delle disposizioni emanate dall' Organizzazione, Valcellina For potrà dichiarare risolto il rapporto giuridico con la Ditta Espositrice nonché escludere la Ditta Espositrice dalla Manifestazione senza che quest'ultima abbia diritto ad alcuna restituzione e/o risarcimento, salvo comunque il diritto di Valcellina For al risarcimento del danno ulteriore.

Publicità – Riproduzione Audio Video

Art. 22 Ogni Ditta Espositrice può svolgere la propria azione promozionale soltanto all'interno del proprio spazio espositivo per la propria Ditta e per le Ditte rappresentate, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. e a quelle del presente Regolamento nonché del Regolamento Generale di Quartiere. La distribuzione di cataloghi o di listini o di altro materiale può essere eseguita dall'Espositore esclusivamente all'interno del proprio spazio espositivo. In altezza è considerato spazio espositivo fino a 3 mt e non oltre.

E' fatto assoluto divieto di volantinaggio.

Sono vietate tutte quelle attività promozionali che comportino un raffronto tra Espositori e/o con altri quartieri fieristici.

Sono altresì vietate quelle attività promozionali che, direttamente o indirettamente, siano finalizzate a promuovere e/o pubblicizzare iniziative di altri quartieri fieristici, fatto salvo che le stesse non siano autorizzate da Valcellina For.

La pubblicità o altre comunicazioni effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili a quella cinematografica con colonna musicale sono soggette al preventivo permesso di esecuzione rilasciato dalla S.I.A.E. e al pagamento, a carico della Ditta Espositrice, dei relativi diritti e comunque dovrà essere effettuato senza recare alcun disturbo.

Varie – Clausola risolutiva espressa – Clausola penale e limitazione di responsabilità

Art. 23 Il Regolamento Generale di Quartiere nonché le norme per le forniture tecniche contenute nei relativi moduli, formano parte integrante e costituiscono un unico, inscindibile contesto del presente Regolamento di Manifestazione.

· La presentazione della Domanda di Partecipazione con la sottoscrizione del presente Regolamento di Manifestazione, comporta l'obbligo per la Ditta Espositrice di rispettare integralmente il Regolamento Generale di Quartiere;

· alla Ditta Espositrice è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio spazio espositivo;

· la Ditta Espositrice si obbliga a garantire che il personale addetto alla distribuzione e manipolazione dei prodotti alimentari sia in regola con le disposizioni vigenti in materia sanitaria.

· la Ditta Espositrice curerà con la massima diligenza, la sicurezza dell'utilizzazione degli impianti ed apparecchiature per la conservazione delle derrate alimentari approvigionate, per l'elaborazione e la cottura dei cibi, per il lavaggio delle stoviglie e tutte le altre attività connesse;

· la Ditta Espositrice curerà il rispetto puntuale di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, la cui osservanza è condizione per l'esecuzione del presente contratto e, perciò, del corretto adempimento delle obbligazioni in esso contenute;

· la Ditta Espositrice si assume tutti i rischi di responsabilità civile dipendenti dall'esercizio dell'attività comprensiva anche rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande eventualmente avariati per qualsivoglia ragione;

· la Ditta Espositrice si obbliga al rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore in materia, nonché alla richiesta delle necessarie autorizzazioni.

Art. 23.1 Valcellina For è esonerata da ogni responsabilità per ciò che riguarda i rapporti tra gli Espositori ed i loro fornitori anche per quanto riguarda la custodia di merci, prodotti, allestimenti e altro.

Art. 23.2 L'inosservanza anche di una sola delle predette clausole, dà luogo alla risoluzione del contratto per colpa della Ditta Espositrice e senza alcun rimborso delle somme pagate, fermo restando l'obbligo dell'Espositore al pagamento del saldo dell'intero importo dovuto per la partecipazione alla Manifestazione e relativi servizi forniti dall' Organizzazione.

Art. 23.3 Valcellina For si riserva il diritto, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, di regolamentare l'andamento della Manifestazione, nonché di adottare tutte le disposizioni che fossero suggerite o imposte dalla necessità o dalle esigenze fieristiche.

Art. 23.4 La data della Manifestazione potrà venire modificata senza alcuna responsabilità di Valcellina For, la quale potrà altresì annullare o sospendere lo svolgimento della Manifestazione rimborsando ai partecipanti la somma relativa agli acconti già versati senza che le Ditte Espositrici possano pretendere alcunché a titolo di risarcimento dei danni.

Art. 23.5 Gli accordi verbali che esulano dal quadro della presente Domanda di Partecipazione sono validi solo se confermati per iscritto.

Reclami

Art. 24 Reclami di qualsiasi natura, concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della Manifestazione debbono essere presentati per iscritto a Valcellina For, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della Manifestazione medesima.

Foro territorialmente competente in via esclusiva

Art. 25

Per qualsiasi controversia il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.